

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 59 DEL
18/12/1998

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le entrate comunali, in particolare quelle tributarie, patrimoniali e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Il regolamento è adottato in esecuzione delle disposizioni previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 N. 446 e ss.mm.ii.

ART. 2

Soggetti passivi

In materia tributaria l'Ente non può individuare soggetti passivi diversi da quelli previsti dalla legge dello Stato, nemmeno in via sussidiaria.

Inoltre, il Comune deve rispettare tassativamente le norme statali, in materia tributaria, per quanto riguarda:

- a) l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili;
- b) l'aliquota massima applicabile.

Al di fuori di quanto previsto dal presente comma il presente regolamento si applica per quanto non previsto dalla legge dello Stato.

ART. 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote, le tariffe ed i prezzi sono proposte all'approvazione dell'organo competente unitamente allo schema di bilancio, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, tenendo conto della necessaria proiezione delle entrate sul triennio di riferimento, in considerazione del programma amministrativo dell'Ente e delle connesse spese di gestione.

I termini di approvazione delle tariffe, dei prezzi e delle aliquote sono stabilite dalla legge dello Stato.

ART. 4

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Il Comune ha lo scopo, tra l'altro, di curare gli interessi della collettività e di promuovere lo sviluppo, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ss.mm.ii.

Il sistema fiscale comunale può essere utilizzato come strumento di promozione delle classi sociali deboli e più disagiate, nei limiti consentiti dalla legge dello Stato.

I criteri di agevolazione, riduzione ed esenzione delle entrate comunali sono individuati, nei limiti di cui al comma precedente, con apposita delibera di Consiglio Comunale o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.

L'Amministrazione comunale può valutare l'opportunità della concessione di benefici a fronte di utilità dirette ed indirette connesse all'utilizzo di beni immobili.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ART. 5

FORME DI GESTIONE

La gestione delle entrate comunali è effettuata al fine del raggiungimento di obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

La gestione delle entrate comunali può assumere, senza maggiori oneri per i cittadini, una delle seguenti forme:

- a) gestione diretto;
- b) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24-28 della L. 8-6-1990, n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3. Lett.c), della legge 142/1990;
- d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.
- f) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

La scelta di gestione, diversa da quella diretta, è approvata dal Consiglio Comunale in seno ai documenti programmatici.

ART. 6

ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Il Funzionario responsabile della gestione delle entrate comunali, nominato da Sindaco, in attuazione del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, provvede ad ogni incombenza necessaria inerente alla gestione delle entrate.

Il suddetto Funzionario cura, inoltre, i rapporti con i cittadini nel rispetto dei principi della collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Il Funzionario responsabile della gestione delle entrate comunali, o altro nominato dal Sindaco, rappresenta l'Ente in giudizio nel contenzioso tributario e previa deliberazione di Giunta comunale può proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, nonché ricorrere in appello.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ART. 7

SANZIONI TRIBUTARIE

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.

Qualora il Comune accerti errori sulle dichiarazioni dei contribuenti e tuttavia risulti corrisposto l'importo dovuto non si applica sanzione amministrativa.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO III RISCOSSIONE

ART. 8 MODALITA' DI RISCOSSIONE

Il sistema della riscossione delle entrate comunali tributarie e patrimoniali, è semplificato mediante l'unificazione dei termini di scadenza, con possibilità di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla legge.

I pagamenti possono essere rateizzati e i versamenti effettuati secondo le specifiche modalità individuate dalla Giunta Comunale, in rispondenza alle necessità di bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, consentendo una tendenziale semplificazione degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini.

A tal fine in sede di approvazione dello schema di bilancio, prevista dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ss.mm.ii., la Giunta comunale propone al Consiglio comunale l'unificazione dei pagamenti e le modalità di versamento consentiti.

Il Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, dispone per l'esercizio finanziario di riferimento.

Le modalità di riscossione e le forme di versamento approvate dal Consiglio Comunale sono rese note con modulo appositamente predisposto dagli uffici comunali, da trasmettere ai soggetti obbligati.

ART. 9 RISCOSSIONE

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionari o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia di tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, N. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriali (approvato con D.P.R. 194/1996).

ART. 10

CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili e di difficile riscossione.

Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 33 e 70, comma 3 del D.Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione, nei limiti previsti dal presente regolamento.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del responsabile del servizio, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.

ART. 11

RIMBORSI

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente /utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 12

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Per la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati, di cui al presente regolamento, si applica la disciplina prevista dall'art. 27 della legge 675/96 e ss.mm.ii. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Soggetti passivi
- Art. 3 Aliquote e tariffe
- Art. 4 Agevolazioni ed esenzioni

TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 5 Forme di gestione
- Art. 6 Attività di gestione delle entrate comunali
- Art. 7 Sanzioni tributarie

TITOLO III - RISCOSSIONE

- Art. 8 Modalità di riscossione
- Art. 9 Riscossione
- Art. 10 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 11 Rimborsi

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art. 12 Norme finali